

Prodotti da costruzione: Consiglio UE e Parlamento europeo raggiungono l'accordo provvisorio sul nuovo Regolamento [Fonte: Consiglio UE, Press release 1036/23]

Il Consiglio e il Parlamento europeo, nella giornata di ieri, hanno raggiunto l'accordo provvisorio (testo non ancora disponibile) sulla proposta di revisione del Regolamento "Prodotti da costruzione (CPR)" che, nelle intenzioni del Legislatore, dovrà favorire e accelerare la transizione verde e digitale nel settore dell'edilizia.

Il nuovo Regolamento è stato sviluppato con l'intento di garantire che i **prodotti da costruzione** saranno **in linea con i principi dell'economia circolare e delle nuove tecnologie costruttive**.

L'accordo provvisorio raggiunto tiene conto dello sviluppo delle tecnologie, prevede la realizzazione di **"passaporto digitale dei prodotti da costruzione"** e fissa il potenziamento delle future procedure per gli appalti pubblici verdi nel settore dell'edilizia.

L'accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento europeo deve ora essere approvato e adottato formalmente sia dal Consiglio UE sia dal Parlamento europeo. Ricordando che il prossimo anno (giugno) si terranno le elezioni europee, l'adozione potrebbe avvenire entro il mese di aprile con una pubblicazione, in linea di principio, entro il mese di luglio.

▪ **Processo di standardizzazione**

Per quanto riguarda la procedura di standardizzazione, i co-legislatori hanno deciso di mantenere gli atti di esecuzione. I nuovi standard saranno legalmente obbligatori.

Al fine di affrontare i ritardi che hanno caratterizzato il processo di standardizzazione e dar modo alla Commissione di agire in caso di problemi, il Consiglio e il Parlamento hanno concordato una **via alternativa**: a condizioni specifiche, la Commissione Europea potrà adottare autonomamente specifiche tecniche armonizzate, tramite atti di esecuzione.

▪ **Passaporto digitale per i prodotti da costruzione**

L'accordo provvisorio prevede la creazione di un **sistema di "passaporti digitali dei prodotti da costruzione"**, simile a quelli proposti nel regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili.

La Commissione avrà il potere di definire le funzionalità e i requisiti di questo passaporto digitale di prodotto mediante atti delegati.

▪ **Appalti pubblici verdi**

Secondo il testo di compromesso, la Commissione Europea avrà il potere di **stabilire requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale** attraverso atti delegati per gli appalti pubblici che riguardano prodotti da costruzione, al fine di incentivare l'offerta e la domanda di prodotti da costruzione ambientalmente sostenibili.

Queste regole potranno applicarsi a ogni contratto che contiene prodotti da costruzione, inclusi i contratti per le opere di costruzione, laddove gli Stati membri vogliono introdurre requisiti ambientali per questi prodotti.

L'accordo provvisorio darà inoltre agli Stati membri la possibilità di discostarsi in alcuni casi dai requisiti ambientali, ad esempio laddove la loro applicazione comporterebbe un'offerta di mercato bassa per il prodotto da costruzione richiesto o laddove non ce ne sarebbe uno idoneo alla gara d'appalto e nei casi in cui comportano costi sproporzionati che inducono lo Stato membro a spendere più del 10% rispetto allo scenario in cui non si applicherebbero i requisiti.

- **Abrogazione della legislazione vigente**

L'accordo provvisorio propone un **periodo di transizione** dall'attuale quadro giuridico al nuovo di **15 anni**, dalla di entrata in vigore della nuova normativa (ipotizzando la pubblicazione e l'entrata in vigore del nuovo Regolamento nel 2024, l'attuale quadro giuridico rimarrà in vigore sino al 2039).

Ciò garantirà tempo sufficiente per una transizione ordinata e un'adeguata migrazione delle specifiche tecniche armonizzate dal vecchio quadro giuridico a quello nuovo, nonché la riduzione al minimo del rischio di de-armonizzazione di qualsiasi gruppo o famiglia di prodotti.

- **Entrata in vigore**

Gli articoli del regolamento relativi allo sviluppo degli standard saranno applicabili dalla data di entrata in vigore.

Tutti gli altri articoli, ad eccezione dell'articolo 90 sulle sanzioni, si applicheranno decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore. L'articolo 90 troverà applicazione dopo 24 mesi dalla data di entrata in vigore.